

REGOLAMENTO DI ATENEEO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi della Tuscia, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Possono essere attivati:
 - a) assegni finanziati dal bilancio universitario, eventualmente cofinanziati dai dipartimenti con fondi propri o da Enti esterni, banditi annualmente dall'Ateneo secondo le procedure fissate all'art. 3, comma 1, lett. a);
 - b) assegni finanziati dalle Strutture universitarie, a carico di specifici progetti di ricerca, banditi dalle medesime Strutture secondo le procedure fissate all'art. 3, comma 1, lett. b).

Art. 2

Programmazione e ripartizione delle risorse finanziarie

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente la programmazione dell'attivazione degli assegni di ricerca per le procedure di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e la ripartizione delle risorse disponibili tra i dipartimenti, sulla base di una proposta della Commissione Ricerca di Ateneo.
2. A tal fine i Dipartimenti ogni anno inviano alla Commissione Ricerca, sulla base delle attività di ricerca della struttura, la programmazione annuale di attivazione degli assegni di ricerca, indicando le aree di ricerca, le risorse già nella disponibilità del centro di spesa e quelle richieste a titolo di cofinanziamento secondo i criteri predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.
3. La Commissione Ricerca valuta preliminarmente le esigenze correlate a specifici progetti di ricerca, le risorse disponibili, le capacità ricettive sia strumentali che strutturali dei Dipartimenti interessati all'attivazione di assegni di ricerca e inoltra la proposta di cui al comma 1 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Procedure di selezione

1. Il conferimento di assegni di ricerca avviene attraverso le seguenti procedure selettive:

- a) pubblicazione di un unico bando di Ateneo relativo alle aree scientifiche di interesse delle strutture di ricerca interessate;
- b) pubblicazione di bandi da parte delle singole Strutture di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.

Per l'attivazione dell'assegno di tipo b), il docente proponente sottopone all'approvazione del Consiglio della Struttura la relativa proposta, indicando la durata, l'importo e i fondi di ricerca da utilizzare per finanziare l'assegno.

La richiesta deve riportare le seguenti specificazioni ed essere corredata dal fac-simile del bando compilato nelle parti di competenza del docente proponente:

- il titolo e una sintetica descrizione del programma di ricerca, le finalità specifiche e la durata dell'attività di ricerca, l'area scientifico-disciplinare interessata;
- l'indicazione del docente responsabile, firmatario della domanda e l'elenco dei docenti che partecipano all'attività di ricerca;
- una sintesi dell'attività già svolta e l'elenco degli eventuali titoli e pubblicazioni prodotte;
- i requisiti richiesti all'assegnista e le attività da affidargli, nonché gli obiettivi da raggiungere;
- la durata (specificando l'eventuale rinnovabilità), l'importo dell'assegno e l'indicazione dei fondi su cui far gravare la spesa e relativi oneri;
- l'indicazione delle eventuali collaborazioni nazionali e internazionali in atto;
- la proposta di composizione della Commissione giudicatrice (formata da docenti universitari dell'area scientifico-disciplinare del docente proponente), che dovrà valutare la qualificazione scientifica, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste dal bando, mediante la valutazione dei titoli presentati dai candidati ed i relativi colloqui.

Nel caso di assegni da attivare nell'ambito di convenzioni o contratti con soggetti privati, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da un membro esterno, di comprovata capacità, individuato dall'Ente stesso in accordo con il docente responsabile.

2. I bandi contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante agli assegnisti. Il bando stabilisce, altresì, il settore scientifico disciplinare in cui viene attivato l'assegno di ricerca, i programmi di esame e le materie sulle quali devono vertere i titoli dei candidati.

3. I bandi sono resi pubblici per via telematica, sul sito di Ateneo, del Ministero e dell'Unione Europea.

Art. 4

Requisiti

1. Possono partecipare alle selezioni indette per il conferimento degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'ENEA, dell'ASI, nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Non possono partecipare ai bandi per il conferimento degli assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università.
3. E', comunque, previsto, come requisito obbligatorio, il diploma di laurea (corso di studio di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/99, la laurea specialistica ex art. 3, comma 1, lett. b) D.M. n. 509/99, laurea magistrale ex art. 3, comma 1, lett. b) D.M. n. 270/2004. I bandi possono prevedere come ulteriore requisito obbligatorio il possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero.
4. L'Ateneo può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
5. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5

Procedura di selezione

1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 40 (quaranta) punti e al colloquio 60 (sessanta) punti.
3. Gli assegni sono conferiti entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 10 (dieci) dei punti a disposizione per titoli e almeno 15 (quindici) dei punti a disposizione per il colloquio, secondo l'ordine della graduatoria.

4. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine fissato, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. Da tali graduatorie si può anche attingere per l'attivazione di nuove collaborazioni ad attività di ricerca qualora, con delibera motivata dell'organo direttivo della struttura di ricerca, su proposta del responsabile scientifico, venga dichiarata l'affinità della ricerca.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Direttore Generale o del Direttore del Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 1.

La Commissione, composta da un numero di docenti, minimo tre, appartenenti alle aree scientifiche interessate, potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

2. Il presidente della Commissione è eletto in seno alla stessa. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'area amministrativo-gestionale, di categoria C o D.

Art. 7

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, indirizzate al Direttore Generale o al Direttore del Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 1, dovranno essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o in alternativa tramite invio di posta elettronica certificata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sull'albo di Ateneo.

2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione in carta libera:

- a) certificato di laurea o dichiarazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
- b) certificato, o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca, ove previsto come requisito obbligatorio, con l'indicazione del corso seguito;
- c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;
- d) *curriculum vitae et studiorum* attestante la propria attività scientifica e professionale.

Art. 8

Lavori della Commissione

1. La Commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i relativi punteggi.
2. Al termine dei propri lavori, che dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data della prima riunione, la Commissione formulerà, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria di merito per ciascuna delle aree interessate.

Art. 9

Stipulazione del contratto, durata ed erogazione del compenso

1. Gli assegni sono conferiti mediante stipula di contratto di diritto privato sottoscritto dal Direttore Generale o dal Direttore di Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 1. Copia del contratto, con l'indicazione della data di inizio dell'attività, deve essere inviata dalla Struttura all'Ufficio Ricerca per la corretta tenuta della banca dati.

I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

2. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili.

La durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Nel calcolo del limite massimo non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi dell'art. 51, comma 6 della Legge n. 449/1997.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della predetta legge, con il medesimo soggetto non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

Non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. L'importo minimo annuo lordo degli assegni di ricerca è definito con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'importo massimo annuo lordo è fissato dal

Consiglio di Amministrazione. Il compenso è erogato in rate mensili posticipate di uguale ammontare su presentazione dell'apposita autocertificazione di cui all'art. 12, comma 4.

4. Il pagamento mensile degli assegni è effettuato entro il decimo giorno del mese successivo e può essere interrotto solo in presenza di esplicita richiesta del responsabile della ricerca, nei casi previsti dall'art. 10, commi 2 e 3 del presente regolamento, da trasmettere entro la fine del mese di riferimento. In assenza di esplicita e motivata richiesta di interruzione del pagamento da parte del responsabile dell'attività di ricerca entro il termine sopra indicato, per il pagamento della rata mensile vale il principio del "silenzio assenso".

5. Il pagamento del compenso relativo al mese di dicembre è effettuato entro il 15 dicembre, salvo conguaglio nel caso di interruzione di cui all'art. 11 comma 8.

6. La disposizione non si applica nel caso in cui detto compenso coincida con l'ultima rata del contratto.

Art. 10

Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto al conferimento dell'assegno coloro che, entro il termine fissato, non provvedono alla sottoscrizione o che non assumono servizio nel termine stabilito.

2. Il contratto è risolto, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dall'organo collegiale di direzione della struttura di afferenza, nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze.

3. Il contratto è risolto, altresì, per violazione del regime delle incompatibilità stabilita dal successivo art. 11, oltre che in caso di giudizio negativo espresso sull'attività di ricerca, ai sensi del successivo art. 15.

4. L'assegnista ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto formalizzando un preavviso di almeno 30 giorni. La risoluzione decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.

Art. 11

Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

2. L'assegno, individuale e indivisibile, non può essere cumulato – a pena di decadenza – con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni, oltre che con i proventi da attività professionali o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo. Per tutta la durata dell'assegno è inibito l'esercizio di attività libero professionali o lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro.
3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contratto.
4. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi, anche nell'ambito di convenzioni dell'Ateneo, previa autorizzazione dell'organo collegiale di direzione della struttura di afferenza, sentito il parere del responsabile dell'attività di ricerca, a condizione che l'incarico:
 - a) sia occasionale e di breve durata;
 - b) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
 - c) in relazione alle attività svolte non rechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.
5. I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
6. Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, titolare di assegno di ricerca, è collocato in aspettativa senza assegni.
7. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi in caso di gravidanza e malattia. Tali periodi non rilevano, comunque, ai fini della durata complessiva dell'assegno. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno.

Art. 12

Diritti e doveri

1. I titolari degli assegni svolgono la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:

- a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza;
- b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
- c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell'attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro.

2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse.

L'attività di ricerca sarà svolta all'interno di dette strutture, nonché all'esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.

3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.

4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L'organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell'assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell'assegno entro i limiti di cui all'art. 9 comma 2.

5. Nel caso in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell'arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.

6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.

Art. 13

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Nel caso di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 427 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 14

Responsabile delle attività di ricerca

1. Il responsabile delle attività di ricerca dei titolari degli assegni è il responsabile scientifico del finanziamento su cui grava la spesa dell'assegno, ovvero, nel caso previsto dalla lettera b) dell'art. 3, comma 1 il responsabile del progetto di ricerca. In caso di rinuncia, la struttura può indicare un altro docente di ruolo.
2. L'organo collegiale di direzione della struttura, su proposta del responsabile scientifico, delibera:
 - il numero e l'importo degli assegni di ricerca nel rispetto dell'art. 22, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - la durata degli stessi ed ipotesi di rinnovo;
 - i compiti di ricerca;
 - le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche assegnate;
 - i programmi di ricerca nei quali il titolare di assegno dovrà essere iscritto;
 - le materie sulle quali dovranno vertere i titoli ed il colloquio dei candidati;
 - l'eventuale quota di cofinanziamento richiesta per ogni assegno.

Art. 15

Verifica e valutazione dell'attività svolta

1. Annualmente l'organo collegiale della struttura di afferenza, su proposta del responsabile dell'attività di ricerca e sulla base della relazione redatta dal titolare di assegno ai sensi dell'art. 12, comma 5, delibera la congruità dell'attività svolta in relazione agli obiettivi prefissati.
2. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto.

Art. 16

Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca

1. Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca senza borsa con sede amministrativa presso l'Università degli Studi della Tuscia o in Università ad essa consorziate, fermo restando il superamento delle prove di ammissione al dottorato medesimo.

A tal fine, il Senato Accademico, su proposta motivata del Coordinatore responsabile del corso di dottorato di ricerca, approvata dal Consiglio del Dipartimento presso il quale afferisce il corso, stabilisce, per ogni ciclo attivato, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il numero massimo dei posti in soprannumero da riservare ai titolari di assegni ammessi a frequentare i corsi di dottorato.

2. I titolari di assegni di cui al presente regolamento, vincitori del concorso di ammissione al dottorato di ricerca non usufruiscono delle corrispondenti borse di studio che vengono devolute – nel limite dei posti soprannumerari di cui al precedente comma – agli idonei utilmente collocati nelle graduatorie di merito del dottorato di ricerca.

Art. 17

Relazione sull'attività svolta

1. Al termine del contratto, il titolare di assegno deve presentare una relazione sull'attività svolta, la quale, debitamente vidimata dal responsabile dell'attività di ricerca verrà inviata all'Ufficio Ricerca, per il tramite del Direttore della Struttura.

2. Il pagamento dell'ultima rata dell'assegno è subordinato al deposito della predetta relazione.

Art. 18

Norme finali e transitorie

1. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli assegni conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere rinnovati solo se il rinnovo era espressamente previsto nel bando o nel contratto originario.

3. Nelle more dell'adozione del D.M. di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli assegni di ricerca sono attivati sulla base degli attuali settori scientifico-disciplinari.